

DECRETO IMU – D. L. 102/2013

DECRETO IMU – D. L. 133/2013

DECRETO ISTRUZIONE – D. L. 104/2013

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

D. D. L. LEGGE DI STABILITA'

Relatore: Dott. ssa Sabina Di Luigi

Hanno partecipato ai lavori: Dott. Antonio Spadaccini,
Dott. ssa Raffaella Sponsillo, Dott. Andrea Barbone,

Dott. Stefano Ricotta

NOVITA' DECRETO IMU

L'art.1 del D.L. 102/2013 successivamente convertito nella L. 124/2013 abolisce la prima rata dell'IMU dell'anno 2013 per:

- gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- i terreni agricoli;
- i fabbricati rurali di cui all'art. 13 co. 4, 5 e 8 del D.L. 201/2011.

Si ricorda che per gli immobili sopraelencati, l'art. 1 del D.L. 21.5.2013 n.54. conv L.18.07.2013 n.85, aveva sospeso il pagamento della suddetta rata.



NOVITA' DECRETO IMU

L'art. 2 del D.L. 102 del 31.8.2013 contiene disposizioni che prevedono l'esclusione dall'IMU per gli immobili invenduti delle imprese immobiliari di costruzione, ossia dei “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita”

Non è dovuta la seconda rata dell'anno 2013 per i fabbricati costituiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e non siano in ogni caso locati (c.d. “immobili merci invenduti”). Per tali fabbricati, inoltre, l'IMU non è più dovuta a partire dal 2014 (co. 2 lett. a)

NOVITA' DECRETO IMU

Dal 01.01.2014, sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73. co. 1 lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali anche di attività di ricerca scientifica (co.3);

Vengono assimilati al trattamento IMU prima casa gli alloggi degli istituti autonomi case popolari e quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.



NOVITA' DECRETO IMU

Dal 1° gennaio 2014 saranno assimilati all'abitazione principale i fabbricati abitativi destinati agli alloggi sociali (co.4), ossia gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui o nuclei familiari svantaggiati;

Ai fini del pagamento della seconda rata dell'IMU, è stato concesso ai comuni la facoltà di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze non “di lusso” concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato al medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.



NOVITA' DECRETO IMU

Inoltre nel D.L.102 del 31.08.13 più precisamente nell'art. 4 , sono state varate delle disposizioni relative alla riduzione dell'aliquota della “cedolare secca” per i contratti a canone concordato



È stato previsto che con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, la riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, che passa dal 19% al 15%.

NOVITA' DECRETO IMU

Il co. 1 dell'art. 1 del D.L. n. 133/2013 ha stabilito che la seconda rata dell'IMU non è dovuta (totalmente o parzialmente) per i seguenti immobili:

- l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi A/1-A/8-A/9
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità (es. ATER);
- l'ex casa coniugale assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;



NOVITA' DECRETO IMU

Potranno beneficiare altresì della disposizione contenuta nel citato co.1 art.1 gli immobili assimilati, ai fini IMU, all'abitazione principale.


In particolare, si tratta di un'equiparazione che può essere deliberata dai Comuni in riferimento:

-all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

NOVITA' DECRETO IMU

Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, ed i fabbricati rurali ad uso strumentale che possiedono i requisiti contenuti nel comma 3-bis dell'art.9 del DL n. 557/93



Rispetto alla norma contenuta nell'art. 1 comma 1 del DL 102/2013, con il nuovo DL 133/ è stata deliberata l'esenzione della seconda rata esclusivamente per i terreni ed i fabbricati rurali ad uso abitativo posseduti dai coltivatori diretti o IAP (eccetto quelli adibiti ad abitazione principale, che rientrano tra quelli che possono beneficiare della norma agevolativa)

DECRETO IMU – D. L. 133/13

NOVITA' DECRETO IMU

Per quanto riguarda i Comuni che abbiano deliberato per l'anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base stabilita dalla L. n. 241/2011, il comma 5 dell'art.1 del DL n. 133/2013 dispone che “i contribuenti dovranno versare il 40% della differenza risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile, entro il 16 gennaio 2014”.

ESEMPIO PRATICO: ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTA AL 100% PER L'INTERO ANNO 2013

Rendita	Base Imponibile	Imposta con aliquota base 0,4%, al netto della detrazione	Imposta con aliquota comunale 2013 (0,575%) al netto della detrazione	Differenza tra aliquota base ed aliquota comunale
€ 1.000,00	€ 168.000,00	€ 472,00	€ 766,00	€ 294,00 DI CUI € 117,60 A CARICO DEL CONTRIBUENTE DA VERSARE ENTRO IL 16/01/2014

D. L. 104/2013 ART. 26 DECRETO ISTRUZIONE

RATIO → GARANTIRE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE MAGGIORI SPESE IN MATERIA DI ISTRUZIONE INTERVENENDO IN TEMA DI DETERMINAZIONE, DAL 1/1/2014, DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE, RELATIVAMENTE AI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

- IMPOSTA DI REGISTRO
- IMPOSTA IPOTECARIA
- IMPOSTA CATASTALE

168 → 200

ART. 10 COMMA 3 D. LGS.23/2011 (FEDERALISMO MUNICIPALE)

- DUE ALIQUOTE IMPOSTA DI REGISTRO → 2% - 9%
- ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO E DALLE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
- DAL 1/1/2014 ABOLIZIONE DI TUTTE LE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE VIGENTI, ANCHE SE PREVISTE DA LEGGI SPECIALI

ART. 26 D.L. 104/2013 (DECRETO ISTRUZIONE)

- DAL 1/1/2014 DUE ALIQUOTE IMPOSTA DI REGISTRO → 2% - 9%
- RIPRISTINA L'IMPONIBILITA' PER IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI IN MISURA FISSA DI 50 EURO (2% - 1% - 168 EURO PRIMA CASA)

D. L. 104/2013 ART. 26 DECRETO ISTRUZIONE

ART. 26 COMMA 2 DECRETO ISTRUZIONE

DAL 01/01/2014

•IMPOSTA DI REGISTRO
PRIMA CASA 3% →→2%

N
O

RIDEFINIZIONE CONCETTO
ABITAZIONE DI LUSO
↔APPORTATE MODIFICHE
ALLA QUALIFICAZIONE
DELLE ABITAZIONI "NON
DI LUSO"

IMPOSTA DI REGISTRO AL 9% PER OGNI ALTRO
TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO RELATIVO
AD IMMOBILI DI QUALSIASI SPECIE RESIDENZIALI
E NON

1. A/1
2. A/8
3. A/9

PERDERANNO OGNI
RILEVANZA IL D.M. 2/8/1969
E LE CARATTERISTICHE IN
ESSO INDICATE

•ELIMINATE LE ALIQUOTE AGEVOLATE
PER ALCUNE TIPOLOGIE DI IMMOBILI (ES.
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO,
TRASFERIMENTI AD ONLUS, TERRENI IN
PIANI ATTUATIVI RESIDENZIALI).



D. L. 104/2013 ART. 26 DECRETO ISTRUZIONE

**FINO AL
31/12/2013**

IMPOSTA REGISTRO 3% (PRIMA CASA ESCLUSO ABITAZIONE DI LUSO CON I REQUISITI PREVISTI DAL D.M. 2 AGOSTO 1968)
IMPOSTA REGISTRO 7% (SECONDA CASA)
IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE IN MISURA FISSA →→ EURO 168

DAL 01/01/2014

IMPOSTA REGISTRO 2% (PRIMA CASA PER IL TRASFERIMENTO ABITAZIONI A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, E A/11 – NON SARA' APPLICABILE RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DI ABITAZIONI A/1, A/8, A/9 A PRECINDERE DALLE LORO CARATTERISTICHE) **E RIDEFINIZIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE DI LUSO**

IMPOSTA DI REGISTRO 9% (IN TUTTI GLI ALTRI CASI, COMPRESI TERRENI EDIFICABILI ED AGRICOLI ATTUALMENTE ASSOGGETTATI, RISPETTIVAMENTE, AD UN'ALIQUOTA DI 8% E 15%)

RIPRISTINO IMPONIBILITA' IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI AD EURO 50 (INVECE DELLA MISURA PROPORZIONALE DEL 2% E DEL 1%)

AUMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE IN MISURA FISSA DI EURO 200 (INVECE DELLA MISURA ATTUALE DI EURO 168) APPLICABILE AI SEGUENTI ATTI: GIUDIZIARI (PUBBLICATI O EMANATI), ATTI PUBBLICI FORMATI, DONAZIONI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE A PARTIRE DAL 2014, FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE, RINNOVAZIONE ESEGUITE E DOMANDE DI ANNOTAZIONE, SCRITTURE PRIVATE NON AUTENTICATE E DENUNCE PRESENTATE DAL 2014)

D. L. 104/2013 ART. 26 DECRETO ISTRUZIONE

N.B.

NESSUNA MODIFICA E' PREVISTA IN CASO DI OPERAZIONI ASSOGGETTATE AD IVA (IN ALTERNATIVA ALL'IMPOSTA DI REGISTRO)

- IVA 4% (PRIMA CASA)
- IVA 10%

ESEMPIO : ACQUISTO ABITAZIONE PRIMA CASA

ESEMPIO: ACQUISTO ABITAZIONE SECONDA CASA

2013

IMPOSTA DI REGISTRO →	3%
IMPOSTA IPOTECARIA →	€ 168
IMPOSTA CATASTALE →	€ 168

IMPOSTA DI REGISTRO →	7%
IMPOSTA IPOTECARIA →	2%
IMPOSTA CATASTALE →	1%

2014


IMPOSTA DI REGISTRO → (CON UN MINIMO DI € 1.000)	2%
IMPOSTA IPOTECARIA →	€ 50
IMPOSTA CATASTALE →	€ 50

IMPOSTA DI REGISTRO → (CON UN MINIMO DI € 1.000)	9%
IMPOSTA IPOTECARIA →	€ 50
IMPOSTA CATASTALE →	€ 50

PACCHETTO SEMPLIFICAZIONI FISCALI


Comunicato stampa Agenzia Entrate 03/07/2013

L'IVA sugli OMAGGI è DETRAIBILE
per un limite massimo di
50,00 €
(In precedenza era 25,82 €)



Il limite per la piena detraibilità delle spese per gli omaggi sale a 50,00 €, allineandosi a quello delle imposte dirette (art. 108, comma 2, del TUIR)

RICHIESTA UNICA
per l'ottenimento di crediti
d'imposta
ed interessi in conto fiscale



E' sufficiente un'unica istanza per ottenere il pagamento dei rimborsi dei crediti, il contribuente non è più costretto a presentare due richieste separate e gli interessi vengono pagati direttamente dall'agente riscossore contestualmente all'erogazione dei rimborsi.


PACCHETTO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

NESSUNA INDICAZIONE PER L'INDIRIZZO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE O DEL RAPPRESENTANTE FISCALE



NON SERVE PIU' l'indicazione dell'indirizzo della STABILE ORGANIZZAZIONE o del RAPPRESENTANTE FISCALE per le SOCIETA' o ENTI che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello stato.
(In precedenza l'art. 4, comma 2, D.P.R. 600/73, obbligava a fornire questi dati)

FACILITAZIONE NELL'OTTENIMENTO DA PARTE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO DELLA RITENUTA RIDOTTA AL 20%



NON E' PIU' NECESSARIO presentare con cadenza annuale la dichiarazione che consente agli agenti di ottenere l'applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 20% sulle provvigioni. La comunicazione deve essere ripresentata solo se vengono meno le condizioni per fruire delle ritenute di acconto ridotte.

In precedenza
vigeva la
disciplina dettata
dall'art. 25-bis del
D.P.R. 600/73.

PACCHETTO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

**DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
OBBLIGATORIA SOLO CON ATTIVO
SUPERIORE A € 75.000**

SONO ESONERATI dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione, e si alleggerisce la documentazione, coloro che accettano un'eredità con attivo inferiore a € 75.000
(Prima era fissato a 50 milioni di vecchie lire)

**LA COMUNICAZIONE DEI DATI
CONTENUTI NELLE LETTERE
D'INTENTO SPETTA
ALL'ESPORTATORE ABITUALE**

L'OBBLIGO DI COMUNICARE all'Agenzia i dati contenuti nelle lettere di intento si sposta, dal 1° gennaio 2014, dal fornitore dell'esportatore abituale a quest'ultimo.
(In precedenza l'art. 1, comma 1, lettera c. del D.L. 746/83 prevedeva che l'esportatore abituale consegnasse al fornitore una lettera di intento)

**COMUNICAZIONI ANNUALI PER LE
OPERAZIONI CON PAESI BLACK-
LIST SOLO PER IMPORTI
SUPERIORI A € 1.000**

La comunicazione delle operazioni con operatori black-list diventa a cadenza annuale con 1.000 € di soglia per l'esenzione.
(In passato la comunicazione era collegata alle singole operazioni con 500 € di esenzione)

PACCHETTO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

OPERAZIONI STRAORDINARIE DI SOCIETA' DI PERSONE: MAGGIORE SEMPLICITA' NEL DICHIARARLE E REVISIONE DEI TEMPI PER PAGARE LE IMPOSTE


ADESIONE DI REGIMI SPECIALI DIRETTAMENTE TRAMITE IL MODELLO UNICO

RIDUZIONE DEI TEMPI DI RILASCIO PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA PER QUEI SOGGETTI CHE VOGLIONO EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – «VIES»


D. D. L. LEGGE DI STABILITA' 2014

QUADRO DI RIFERIMENTO

IN DATA 15/10/2013, IL GOVERNO HA DELIBERATO IL D.D.L. ALLA LEGGE DI STABILITA', PER UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA 27 MLD DI EURO PER IL TRIENNIO 2014-2016



ATTUALMENTE IL D.D.L. SI TROVA AL VAGLIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER VALUTARE I POSSIBILI ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO OTTENUTO IN SENATO.



CIO' SIGNIFICA CHE IL D.D.L., NEL NORMALE "ITER LEGIS", POSSA SUBIRE IMPORTANTI MODIFICHE.

D. D. L. LEGGE DI STABILITA' 2014

AREE DI INTERVENTO D.D.L. LEGGE DI STABILITA' 2014

LA BOZZA PRESENTATA DAL GOVERNO PREVEDE 5 AREE DI INTERVENTO

**D.D.L. LEGGE
DI STABILITA'**



**INTERVENTI PER PERSONE E
FAMIGLIE**

INTERVENTI PER IMPRESE

GLI INVESTIMENTI

LA NUOVA SERVICE TAX

**IL COFINANZIAMENTO DEI FONDI
STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020**

D. D. L. LEGGE DI STABILITA' 2014

INTERVENTI PER PERSONE, FAMIGLIE: ASPETTI DI MAGGIOR RILIEVO

1



RIDUZIONE IRPEF PER LAVORATORI DIPENDENTI, TRAMITE L'AUMENTO DELLE DETRAZIONI (Art. 6, comma 1)

ESEMPIO: REDDITO € 15.000,00
DETR. DA € 1.338,00 A € 1.570,00

2



PROROGA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEL 3% SUI REDDITI SUPERIORI A € 300.000 TRIENNIO 2014-2016 (Art. 18, comma 5)

3



LIMITI AI RIMBORSI DA 730 PER CREDITI > € 4.000. RIMBORSO EFFETTUATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PREVIO CONTROLLO DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (Art 18, comma 1)

D. D. L. LEGGE DI STABILITA' 2014

INTERVENTI PER LE IMPRESE: ASPETTI DI MAGGIOR RILIEVO

1



IRAP 2014 - DEDUZIONE DALL'IRAP DEL COSTO DEL PERSONALE (FINO A € 15.000) PER OGNI NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SOLO SE TALI ASSUNZIONI DETERMINANO UN AUMENTO DEL NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI. LA DEDUZIONE OPERA PER L'ANNO DI ASSUNZIONE ED I DUE ANNI SUCCESSIVI. (Art.6, comma 3)

2



A.C.E. (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA): MISURA DELLA DEDUZIONE
(Art. 6, comma 5)

3



RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA (Art. 6, comma 8 e ss.)

INTERVENTI PER LE IMPRESE: ASPETTI DI MAGGIOR RILIEVO


4 → PROROGA FINO AL 31.12.2014 DEI BONUS PER RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONI NELL'EDILIZIA E BONUS MOBILI (Art.6, comma 7)

5 → LIMITI ALLE COMPENSAZIONI SU CREDITI DERIVANTI DA IMPOSTE SUI REDDITI E ADDIZIONALI PER IMPORTI SUPERIORI A 15.000 EURO (Art.17, comma 1)

6 → SERVICE TAX (Art.19 e ss.)

D. D. L. LEGGE DI STABILITA' 2014

INTERVENTI PER LE IMPRESE: LA NUOVA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)



LA NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE DOVREBBE COMPORSI DI 3 ELEMENTI:

- 1) IMU. SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE
- 2) TASI, SUI SERVIZI
- 3) TARI, SUI RIFIUTI

SECONDO INDISCREZIONI LA I.U.C. SARA' UNICA NEL VERSAMENTO (4 RATE O, PER OPZIONE, RATA UNICA) E SOLO LA PRIMA COMPONENTE (IMU) NON GRAVERA' SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE